



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE CONVENZIONI CONTRATTI E CONTROLLO QUALITÀ

IL RETTORE

- VISTE** le proposte di modifiche al *“Regolamento per l’assegnazione di contributi per le attività studentesche e per la gestione delle iniziative a favore degli studenti”* predisposte dalla Commissione d’Ateneo per le iniziative culturali destinate agli studenti;
- CONSIDERATE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, del 30 ottobre 2018 con le quali si approvano le modifiche al *“Regolamento per l’assegnazione di contributi per le attività studentesche e per la gestione delle iniziative a favore degli studenti”*;
- LETTO** l’art. 15, comma 2, lett. a) dello Statuto dell’Università degli Studi del Molise;

DECRETA

- ART. 1** – Si autorizza l’emanazione del *“Regolamento per l’assegnazione di contributi per le attività studentesche e per la gestione delle iniziative a favore degli studenti”* nella formulazione approvata dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, che entrerà in vigore dal **12 novembre 2018** ed annulla e sostituisce quello attualmente in essere.

IL RETTORE
Prof. Gianmaria PALMIERI

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ STUDENTESCHE E PER LA GESTIONE DELLE INIZIATIVE A FAVORE DEGLI STUDENTI

L'Università degli Studi del Molise, in conformità a quanto disposto dall'art. 6 della Legge 19.11.1990, n. 341 recante "Norme sul diritto agli studi universitari", promuove iniziative culturali, sociali, sportive e ricreative proposte dagli studenti dell'Ateneo e destinate agli stessi. Tali interventi sono disciplinati dal seguente regolamento di Ateneo.

ART. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le procedure per l'assegnazione e la gestione dei contributi per le attività autogestite dagli studenti e le procedure per la erogazione di contributi per iniziative di carattere culturale, ricreativo e sportivo a favore degli studenti promosse da soggetti terzi.

ART. 2 - Stanziamento di bilancio

In attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1, il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio, l'entità dei fondi da destinare al finanziamento delle iniziative di cui sopra.

ART. 3 - Commissione di Ateneo

Il Consiglio di Amministrazione nomina la *Commissione di Ateneo per le iniziative culturali e ricreative degli studenti* nella seguente composizione:

- **n. 3 docenti;**
- **il rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione;**
- **i rappresentanti degli studenti in Senato Accademico;**
- **il Direttore Generale o suo delegato.**

La Commissione dura in carica un biennio.

La Commissione ha il compito di valutare le proposte pervenute e proporre l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 2, nonché di monitorare e valutare gli interventi realizzati e di riferire annualmente al Consiglio di Amministrazione.

La Commissione viene convocata dal Presidente e decide a maggioranza dei presenti.

ART. 4 - Contributi per attività proposte dagli studenti: modalità di presentazione delle domande

Successivamente alla deliberazione annuale dell'entità dei fondi di cui all'art. 2, la Commissione procede alla emanazione di un apposito bando, a firma del Presidente, nel quale vengono fissati il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributi per attività autogestite dagli studenti per l'anno di riferimento.

Al bando viene data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo. Sono, inoltre, utilizzati ulteriori mezzi di informazione atti a favorire la maggior conoscenza dell'iniziativa da parte degli studenti.

Nella domanda dovranno essere indicati:

- i dati necessari alla identificazione delle organizzazioni rappresentative studentesche o del gruppo di studenti proponenti l'iniziativa;
- i nominativi dei delegati responsabili dell'iniziativa;
- il programma dettagliato relativo alle attività che l'associazione o gruppo intende svolgere;
- l'entità del finanziamento che si ritiene necessario, con indicazione delle varie voci di spesa previste, adeguatamente motivate;
- preventivi di spesa e quant'altro potrà essere richiesto specificatamente nei singoli bandi.

ART. 5 - Destinatari dei contributi

Possono presentare domanda di assegnazione dei contributi:

- 1) i gruppi composti da almeno 5 rappresentanti negli Organi Centrali e/o nei Consigli di Dipartimento e/o di Corso di Studio e/o nelle Commissioni Paritetiche, di cui uno in qualità di delegato della iniziativa e i rimanenti in qualità di garanti dello svolgimento della iniziativa medesima;
- 2) le associazioni studentesche universitarie regolarmente costituite con atto notarile che abbiano come associati almeno 20 (*venti*) studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi del Molise;
- 3) altri gruppi di studenti universitari costituitisi per la realizzazione di una specifica iniziativa culturale, composti da almeno 30 (*trenta*) studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi del Molise.

Nell'ipotesi 2) è necessario allegare copia dell'atto costitutivo, dello statuto e l'elenco di almeno venti associati che siano studenti regolarmente iscritti all'Università del Molise con il relativo numero di matricola. La richiesta dovrà essere presentata dal delegato per l'iniziativa e controfirmata dal presidente dell'Associazione.

Nell'ipotesi 3) l'adesione di almeno trenta studenti, regolarmente iscritti presso l'Università degli Studi del Molise, deve essere attestata dall'elenco di firme con il relativo numero di matricola.

Ogni studente può sottoscrivere un solo progetto a pena di esclusione della stessa richiesta dal finanziamento.

I delegati e i garanti possono ricoprire tale ruolo in un unico progetto nell'anno di riferimento.

ART. 6 - Selezione attività

La Commissione valuta le proposte presentate nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) *rilevanza culturale, sociale e ricreativa;*
- b) *coinvolgimento del maggior numero di studenti dell'Ateneo e possibilità di fruizione da parte della collettività e del territorio;*
- c) *attinenza alla realtà universitaria;*
- d) *congruità del costo del progetto.*

La Commissione, in sede di esame delle singole proposte, potrà proporre l'aggregazione delle iniziative affini presentate da più associazioni e/o gruppi di studenti.

L'elenco delle iniziative approvate e dei relativi finanziamenti concessi è pubblicato all'Albo Ufficiale di Ateneo. Viene data, inoltre, comunicazione ai delegati delle associazioni/gruppi dei contributi assegnati e delle determinazioni assunte.

ART. 7 - Attribuzione dei contributi

In relazione alle domande pervenute e nei limiti della disponibilità finanziaria, la Commissione, coadiuvata nella fase istruttoria dal responsabile del centro di spesa competente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del bando, delibera, previa determinazione dei criteri di distribuzione, in merito alla ripartizione dei fondi.

La determinazione dell'ammontare del contributo da assegnare a ciascuna associazione o gruppo sarà effettuata previo esame del programma di attività presentato, anche tenuto conto delle attività eventualmente già svolte in precedenza, e dei finanziamenti eventualmente richiesti ad altri Enti per la stessa attività.

Sarà data priorità a quei progetti che, per la sede in cui saranno effettuati, per il periodo dell'anno in cui saranno eseguiti e per la natura del tema svolto, prevedano di coinvolgere il maggior numero possibile di studenti, con possibilità di apertura e fruizione da parte della collettività e del territorio.

Saranno favorevolmente valutati quei progetti che prevedano l'utilizzo di attrezzature fruibili in più iniziative culturali, sociali e ricreative e utilizzabili anche negli anni successivi.

Sarà invece valutata negativamente la mancata utilizzazione dei fondi negli anni precedenti, fatti salvi i casi di mancata o parziale utilizzazione dei fondi per cause non imputabili all'associazione/gruppo.

Il giudizio della Commissione deve essere motivato ed assume carattere di definitività.

Tutti i progetti finanziati, anche parzialmente, con il contributo dell'Ateneo dovranno evidenziare con chiarezza, nelle varie forme di pubblicità previste per l'iniziativa, la seguente dicitura: *"L'iniziativa è realizzata con il contributo finanziario dell'Università degli Studi del Molise"*.

ART. 8 - Erogazione dei contributi

L'erogazione del contributo è disposta in favore del delegato dell'associazione/gruppo assegnatario del contributo.

Al fine di una migliore fattibilità delle iniziative è prevista la possibilità per le associazioni/gruppi di richiedere un anticipo del 30% del finanziamento assegnato. Tuttavia, in caso di mancata realizzazione di queste, l'anticipo ricevuto dovrà essere interamente restituito all'Università.

Il saldo sarà liquidato, nei limiti del finanziamento accordato e fino alla concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, a seguito del completamento dell'attività, previa presentazione di una relazione finale illustrativa dell'iniziativa svolta e delle forme di pubblicità adottate, nonché il rendiconto finanziario corredato di tutta la documentazione di spesa sostenuta. Tale documentazione dovrà essere presentata all'ufficio competente entro 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa.

Nell'ipotesi in cui non sia stato utilizzato tutto l'importo erogato anticipatamente dall'Università o che lo stesso, a giudizio della Commissione, sia stato utilizzato impropriamente, i delegati entro 15 giorni dalla conclusione dell'attività stessa devono provvedere a restituire all'Università gli importi non utilizzati e/o utilizzati impropriamente, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni, avendo cura di presentare all'ufficio competente nello stesso periodo la ricevuta dei versamenti effettuati a favore dell'Università.

ART. 9 - Spese finanziabili

I finanziamenti concessi possono essere utilizzati per le seguenti voci:

- a) Spese di stampa e di pubblicità. Inviti, manifesti, opuscoli, ecc., in misura non superiore al **15%** (quindicipercento) del contributo concesso.
- b) Spese generali quali spese postali e telegrafiche, cancelleria e materiale vario.

Rientrano, altresì, tra le spese finanziabili:

- eventuali spese per uso di locali non universitari, sedi delle manifestazioni;
 - spese per noleggio pullman per trasporto alle sedi delle manifestazioni;
 - spese per impianto di diffusione e registrazioni, per traduzione simultanea e relative trascrizioni;
 - assicurazioni, diritti, ecc.; tali spese non possono eccedere il 30% del contributo concesso.
- c) Spese di ospitalità (vitto, alloggio). Sono ammesse esclusivamente per relatori (convegno o seminario), comunicatori e artisti.
E' consentito, altresì, ospitare eventuali personalità di rilievo, rappresentanti ufficiali del Parlamento, del Governo centrale e della Regione.
E' escluso, in modo tassativo, il pagamento di tutte le spese non comprese nel trattamento di pensione, quali spese di telefono, bar, garage.
Tali spese non possono superare il 15% del contributo concesso.
- d) Compensi. L'importo dei compensi, singoli o di società, è fissato dai normali prezzi di mercato. L'eventuale partecipazione di docenti dell'Università del Molise alle iniziative di cui al presente regolamento ha luogo a titolo gratuito.
- e) Spese di viaggio. E' ammesso il rimborso delle spese di viaggio ai soli Presidenti di seduta e ai Relatori (convegno o seminario), artisti o tecnici.
- f) Spese ulteriori.

La Commissione valuta di volta in volta la congruità di altre spese non previste nel Regolamento.

ART. 10 - Spese non finanziabili

Non sono finanziabili le spese per acquisto di materiale inventariabile (scaffalature, armadietti, proiettori, attrezzature fotografiche, abbonamenti a riviste, giornali, collane librarie e assimilati, acquisto di libri tendenti a costituire biblioteche o collane, ecc.).

ART. 11 – Pubblicità

La data di inizio effettivo delle attività deve essere comunicata alla Commissione con un anticipo di almeno 15 giorni lavorativi.

Le associazioni/gruppi destinatari di finanziamento devono dare idonea pubblicità alle iniziative approvate dalla Commissione nonché trasmettere tutte le informazioni relative allo svolgimento delle attività all'ufficio competente in materia di Comunicazioni Istituzionali dell'Ateneo allo scopo di garantirne la più ampia diffusione e la relativa pubblicazione nel sito web dell'Ateneo.

La mancata comunicazione di queste informazioni è motivo di esclusione dai finanziamenti dell'anno successivo.

ART. 12 - Rendicontazione e piccole spese

La rendicontazione delle spese avviene dietro presentazione dei giustificativi di spesa quietanzati.

Per le piccole spese, che singolarmente non eccedono i 15,00 Euro e per un totale massimo del 10% del valore del finanziamento del progetto e comunque nel limite massimo di 150,00 Euro per ciascun delegato, il delegato può presentare una propria dichiarazione in sostituzione della documentazione, o a supporto di una documentazione non dettagliata (scontrini fiscali non certificati). In tale ipotesi il delegato dovrà dichiarare, ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazioni e di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà l'elenco analitico delle spese sostenute e non rendicontate.

ART. 13 – Sanzioni

Ove vengano riscontrate manchevolezze, irregolarità o ritardi, gravemente pregiudizievoli per il buon esito delle iniziative, ovvero una utilizzazione del finanziamento difforme dalla destinazione prestabilita, ovvero nei casi di mancata presentazione dei documenti giustificativi di spesa, di mancata restituzione degli importi non utilizzati o comunque in tutti i casi di grave violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, la Commissione propone la eventuale revoca del finanziamento e/o altri opportuni provvedimenti, fatta salva l'azione di recupero delle somme già erogate a titolo di acconto. Ogni documentato inadempimento ai sensi del precedente comma osta alla fruizione di ulteriori finanziamenti per il successivo anno solare.

L'Università si riserva di intraprendere le azioni legali nelle suddette ipotesi di violazione delle disposizioni del presente Regolamento.

Resta comunque, salva, in tale ipotesi, l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

ART. 14 - Iniziative promosse da soggetti terzi a favore degli studenti

Al fine di ampliare l'offerta di iniziative culturali a favore degli studenti universitari, l'Università degli Studi del Molise ne favorisce la partecipazione a eventi e manifestazioni promosse da istituzioni/enti/associazioni operanti nel territorio regionale.

Le associazioni culturali e/o gli enti pubblici del territorio interessati possono far pervenire, all'attenzione della Commissione, i programmi delle loro iniziative culturali, ricreative e sportive, possibilmente prima dell'inizio dell'anno accademico.

La Commissione prende visione delle proposte di iniziative presentate, le seleziona e stabilisce annualmente l'importo complessivo da destinare per il finanziamento di questo tipo di iniziative.

Dopo l'approvazione delle iniziative e della ripartizione del finanziamento, l'ufficio competente provvede alla diffusione di apposito avviso agli studenti con il quale si rende noto l'elenco delle iniziative organizzate da terzi a cui gli studenti possono partecipare e le modalità per la fruizione delle stesse.

Art. 15 - Condizioni di accesso alle iniziative promosse da terzi a favore degli studenti

Per la fruizione di tali iniziative può essere prevista la compartecipazione degli studenti interessati a parziale copertura delle spese. L'ammontare della compartecipazione richiesta sarà determinato dalla Commissione, di volta in volta, in base al tipo di iniziativa approvata.

Possono accedere a tali iniziative gli studenti che dichiarino di essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi universitari per l'a.a. di riferimento.

L'ufficio competente effettuerà le verifiche tese ad accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Art. 16 - Modalità di fruizione delle iniziative

La Commissione determinerà per ciascuna iniziativa la modalità di fruizione da parte degli studenti sulla base della natura dell'iniziativa stessa.

Tali modalità saranno indicate nell'avviso di cui al precedente art. 14.

